



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE DI ALTAMURA**  
in persona dell'Avv. Antonio Cascella, ha emesso al seguente  
**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 10/10/C R.G., riservata il 10 Maggio 2011

tra

**PICERNO Vincenzo**, residente in Altamura ed ivi elett.te dom.to alla via Assisi n. 7 presso e nello studio dell'Avv. Diego Lopodota, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso

attore

e

**MORAMARCO Domenica**, residente in Altamura, via Harar n. 9/B  
**LIGURIA ASSICURAZIONI S.p.A.**, in persona del legale rappr.te p.t., con sede legale in Segrate (MI), via Milano n. 2

convenuti contumaci

**RENT CAR di Dinapoli Giuseppe s.a.s.**, in persona del suo amministratore Dinapoli Giuseppe, con sede in Altamura ed ivi elett.te dom.ta in via Assisi n. 7 presso e nello studio dell'Avv. Alda Moramarco, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di intervento di terzo

terzo interventore

\* \* \*

Conclusioni: rassegnate nell'atto di citazione e nell'atto di intervento di terzo, che si abbiano qui trascritte.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato alla sig.ra Moramarco Domenica ai sensi dell'art. 8 della legge 890/82 ed alla Liguria Ass.ni SpA il 09.11.2009, il sig. Picerno Vincenzo, proprietario e conducente dell'autovettura Alfa 166 tg. CL814YW, ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Giudice di Pace, i convenuti, assumendo che in data 15.06.2009 mentre era alla guida della sua vettura e percorreva in Altamura via La Carrera, questa veniva urtata dalla Fiat 500 tg. CE561HZ, condotta dalla proprietaria sig.ra Moramarco Domenica, la quale a retromarcia usciva dal parcheggio, occupando la corsia impegnata dall'Alfa 166, il cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto e causandole danni lungo tutta la parte laterale destra per € 2.751,68, oltre IVA, come da prevetivo e fotografie allegate.

Non avendo sortito alcun esito la richiesta di risarcimento danni, inviata anche

N° 358 /11 Sentenza

N° 19/10/C R.G.

N° 2012/11 Cron.

N° ESEME Rep.

**DA REGISTRAR**

Oggetto: Risarcimento  
danni da sinistro stradale

Esatte € 5,371 per  
Diritti di Copia  
Il Cancelliere  
EL CANCELLIERE EX  
ANTICA COLOGNA

alla Liguria Ass.ni SpA, che garantiva la Fiat 500 per i danni da r.c.a., veniva promosso il presente giudizio, nel quale i convenuti, benché ritualmente citati, non si sono costituiti, con conseguente declaratoria di loro contumacia.

All'udienza di comparizione è intervenuta nel giudizio la Rent Car di Dinapoli Giuseppe sas, quale cessionaria dell'attore del credito dallo stesso vantato in danno della Liguria Ass.ni SpA per il costo sopportato per il noleggio di auto sostitutiva per il periodo necessario per effettuare le riparazioni alla sua vettura, chiedendo il rimborso della somma di € 390,00 come da fattura n. 201 del 13.07.2009.

Disposta la notifica ai convenuti della comparsa di intervento della Rent Cari di Dinapoli Giuseppe sas, l'attore, nell'udienza successiva dava atto che il danno era stato transatto, per cui nel depositare la copia di tale transazione, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere; per cui il giudizio proseguiva solo per la domanda spiegata dal terzo intervenitore.

Assunta, quindi, la prova orale da questi richiesta, all'esito sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

#### *MOTIVI DELLA DECISIONE*

Alla luce dell'istruttoria appare di tutta evidenza la responsabilità della convenuta sig.ra Moramarco Domenica, conducente Fiat 500, tg. CE561HZ, nella determinazione e causazione del sinistro in oggetto. Ciò, peraltro, trova un suo riscontro obiettivo nell'avvenuto versamento, in corso di causa, dei danni riportati dalla vettura dell'attore da parte della Liguria Ass.ni SpA.

Per effetto dell'intervento in giudizio della Rent Car di Dinapoli Giuseppe sas, quale cessionaria del credito vantato dall'attore per il noleggio di auto, la predetta Compagnia assicurativa deve sopportare anche il costo di tale noleggio, versando all'intervenitrice il relativo importo.

Sicché occorre soffermarsi, sia pure brevemente, considerato l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sul diritto in capo al terzo intervenitore di sostituzione dell'attore nel chiedere il versamento di quanto dovuto alla suddetta società per il nolo di un mezzo sostitutivo.

A, anzitutto chiarito che è possibile cedere il credito vantato da un soggetto per il fermo tecnico subito dal proprio veicolo per il tempo necessario alla sua riparazione e la relativa cessione è senz'altro valida e produce immediatamente il trasferimento del credito in capo alla società cessionaria del credito. Ciò in quanto tale cessione ha ad oggetto un credito derivante da fatto illecito, certamente risarcibile ed appartenente al patrimonio del danneggiato dal momento in cui si è verificato il fatto illecito, e perciò un credito attuale e non futuro, certo, esigibile e li-

quido, in quanto determinato nel suo ammontare.

Né può mettersi in dubbio la legittimazione attiva della Rent Car sas, in quanto la cessione di credito comporta una modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio cui si riferisce e produce l'effetto dell'immediato trasferimento del credito ceduto in capo al cessionario, il quale lo acquista a titolo derivativo: in altri termini, la natura del credito ceduto non può mutare per effetto della cessione sicchè, qualora questo abbia ad oggetto un credito risarcitorio derivante da fatto illecito, il cessionario diviene, per effetto della cessione, titolare dello stesso credito risarcitorio (cfr. Cass. civ., 17 gennaio 2001 n. 575, secondo cui *"a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario"*).

Per effetto della cessione, il cessionario diviene dunque il solo ed esclusivo titolare del credito ceduto, tanto è vero che *"quando il cessionario riceve la prestazione dal debitore, consegue il soddisfacimento di un credito proprio, e non è tenuto a versare al cedente le somme richieste"* (Cass. civ., 18,12.1988, n. 12672).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11095/2009, ha affermato che *"il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso"*.

Ulteriore commento in ordine all'intervento spiegato nel presente giudizio dalla Rent Car di Giuseppe Dinapoli Sas non necessita essendo pacifico il diritto risarcitorio spiegato. Peraltro su tale intervento i convenuti non hanno eccepito.

Pertanto, nel dichiarate cessata la materia del contendere tra l'attore ed convenuti, va accolta la domanda spiegata dalla ditta interventrice nei confronti della Liguria Ass.ni SpA, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore, con la sua condanna al pagamento in suo favore della somma di € 350,00, determinata in via equitativa, come peraltro dalla stessa richiesto, maggiorata d interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.

Per il principio della soccombenza la Liguria Ass.ni SpA va condannata, altresì, al pagamento in favore della Rent Car di Dinapoli Giuseppe sas delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace Coordinatore, definitivamente pronunciando sulla domanda

proposta dal sig. Picerno Vincenzo nei confronti della sig.ra Moramarco Domenica e della Liguria Assicurazioni SpA, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore, con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 8 della legge 890/82 ed alla Liguria Ass.ni SpA il 09.11.2009, nonché sulla domanda spiegata dall'interventore Rent Car di Dinapoli Giuseppe sas, contrariis rejectis, così decide:

1) dichiara cessata la materia del contendere tra Picerno Vincenzo, Moramarco Domenica e la Liguria Ass.ni SpA, con compensazione delle spese processuali;

2) accoglie la domanda spiegata dal terzo interventore Rent Car di Dinapoli Giuseppe sas, nei confronti della Liguria Ass.ni SpA, in persona dei rispettivi legali rappr.ti pro-tempore, con sua condanna al pagamento della somma di € 350,00, equitativamente determinata, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, in favore del terzo interventore;

3) condanna la Liguria Ass.ni SpA al pagamento in favore della Rent Car di Dinapoli Giuseppe sas delle spese di rappresentanza e difesa, che liquida in € 492,42, di cui € 12,42 per spese, € 380,00 per diritti ed € 100,00 per onorari, oltre al contributo forfetario (12,50%) per spese generali su diritti ed onorari ai sensi dell'art. 14 del D.M. 08.04.2004 n. 127, CAP ed IVA come per legge;

4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Altamura il 6 Giugno 2011

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

(Avv. Antonio Cascella)

*Antonio Cascella*

~~IL CANCELLIERE EST  
Antonio COLONNA~~

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALTAMURA  
DEPOSITO IN DATA 06 GIUGNO 2011  
Oss. n. 67 GIUGNO 2011  
Cancelliere  
~~IL CANCELLIERE EST  
Antonio COLONNA~~